



Avviso n. 3/2016

Sostegno alla realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con contributo di Fondimpresa aggiuntivo al Conto Formazione delle aziende di appartenenza

1 Finalità

Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un'associazione costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese.

Con l'Avviso n. 3/2016 Fondimpresa intende sostenere la realizzazione da parte delle aziende aderenti di Piani rivolti all'adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, che *subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148*, nell'ambito di accordi che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

Il Piano formativo deve essere condiviso con un accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, nel rispetto del "Protocollo d'Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi" sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 25 giugno 2014, pubblicato nella *home page* del sito web www.fondimpresa.it, e deve perseguire almeno una delle seguenti finalità nei confronti dei lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148:

- reintegro dei lavoratori sospesi;
- ricollocazione dei lavoratori sospesi in altri contesti lavorativi;
- potenziamento dell'occupabilità, tramite l'acquisizione, a conclusione della formazione, di competenze certificate ai sensi della normativa regionale, o, in mancanza di tale normativa o di sua inapplicabilità ai profili previsti nel Piano, di competenze attestate ed utili a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166), come da Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015.

L'Accordo di condivisione deve attestare la connessione della formazione prevista nel Piano ad almeno una delle suddette finalità.

In ogni caso, indipendentemente dalle sue finalità, il Piano deve prevedere la certificazione/attestazione delle competenze per almeno il 50% delle azioni formative e per almeno il 50% dei lavoratori posti in formazione (conteggiati per codice fiscale).

L'intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all'importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila) per azienda, alle condizioni previste nei successivi articoli dell'Avviso. In caso di piano interaziendale tale limite si riferisce a ciascuna impresa partecipante.

Il contributo del Conto di Sistema concesso alle imprese aderenti, alle condizioni previste dall'Avviso, ha carattere aggiuntivo rispetto alle disponibilità da esse apportate tramite i versamenti accantonati sul loro Conto Formazione. Le imprese aderenti che richiedono il contributo del Conto di Sistema devono infatti concorrere a finanziare il 70% del costo del Piano, al netto della voce B – Costo del personale in formazione, se prevista, con le risorse del proprio Conto Formazione, nel limite delle disponibilità esistenti su tale conto per tutte le proprie matricole INPS aderenti a Fondimpresa.

2 Ambito di riferimento

I Piani formativi finanziati possono essere sia *aziendali*, sia *interaziendali*. L'ambito territoriale del Piano può essere anche multi regionale e deve collocarsi, in via esclusiva o prevalente, in una delle macro aree indicate nel successivo articolo 6. E' in ogni caso escluso l'utilizzo del *voucher* formativo (partecipazione del/i lavoratore/i a corsi a catalogo, anche se realizzati presso l'azienda titolare del Piano).

3 Oggetto e durata

I Piani formativi condivisi finanziati con l'Avviso devono essere rivolti esclusivamente ai lavoratori delle imprese aderenti al Fondo *che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148*, nel rispetto delle indicazioni e delle condizioni del successivo articolo 4.

Il rapporto tra il totale delle ore di formazione fruite dai suddetti lavoratori, *in azioni formative valide*, nel periodo di vigenza del provvedimento di trattamento di integrazione salariale e il totale ore allievo erogate ai medesimi lavoratori deve essere maggiore del 50%.

Le azioni formative del Piano possono riguardare tutte le tipologie ed aree tematiche condivise tra le parti sociali e finalizzate all'acquisizione di abilità e competenze che favoriscono il raggiungimento di almeno una delle finalità espresse nell'articolo 1.

Ciascuna azione formativa del Piano deve avere una durata massima di 300 ore, salvo che nell'accordo di condivisione del Piano le parti sociali non motivino e condividano la necessità di una maggiore durata, *entro un massimo di 400 ore*.

Ciascun lavoratore può partecipare al Piano, anche in più azioni formative, per un massimo di 300 ore, salvo che nell'accordo di condivisione del Piano le parti sociali non motivino e condividano la necessità di una maggiore durata, fino a 400 ore.

Almeno il 50% delle azioni formative, che coinvolgono almeno il 50% dei lavoratori (conteggiati per codice fiscale), deve prevedere, secondo quanto indicato nell'*Allegato n. 5* presentato con il Piano, una o più competenze oggetto di certificazione o di attestazione (utile a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione) anche in relazione ai profili professionali individuati, ove possibile, nei repertori regionali o in alternativa secondo le indicazioni del D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166). Le certificazioni e le attestazioni finali delle competenze indicate nell'*Allegato n. 5* dovranno essere allegate alla documentazione delle attività del Piano (alla chiusura del "Monitoraggio"), insieme ad un riepilogo puntuale dei risultati in rapporto a quanto previsto nel predetto *Allegato n. 5*.

Nell'ambito del Piano formativo possono essere utilizzate le modalità formative ritenute idonee al conseguimento degli obiettivi condivisi tra le parti sociali, senza vincoli nella ripartizione tra le sessioni d'aula e seminariali e le modalità non tradizionali o innovative (action learning, formazione a distanza, affiancamento, training on the job e coaching), e possono essere svolti specifici interventi preparatori e di accompagnamento alla formazione, anche direttamente rivolti ai lavoratori destinatari.

Sono escluse le attività di formazione organizzate per conformare le imprese alla **normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione**.

Sono altresì escluse le ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive, come definite nelle “Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 3/2016” (*Allegato n. 3 dell’Avviso*).

Le ore dedicate al bilancio delle competenze, alla valutazione del potenziale (*assessment, etc.*) e ad altri interventi di supporto ai partecipanti che non comportano l’erogazione diretta di formazione rientrano tra le attività preparatorie e di accompagnamento del Piano e non possono essere considerate come azioni formative.

Le attività formative e non formative *devono essere avviate nel rispetto dei tempi indicati dal Piano* e devono concludersi, entro 12 mesi dalla data di autorizzazione di Fondimpresa all’avvio delle attività o, se presente, dalla data di avvio anticipato.

La rendicontazione del Piano deve essere presentata entro due mesi dalla validazione del “Monitoraggio” da parte di Fondimpresa (cfr. *Allegato 3*).

A consuntivo, **almeno il 50%** di tutti i lavoratori (conteggiati per codice fiscale) che hanno utilmente frequentato le azioni formative valide del Piano (“partecipanti effettivi”) deve aver ottenuto il reintegro in servizio, la ricollocazione (assunzione in altre aziende), o la certificazione o l’attestazione delle competenze nel rispetto delle previsioni dell’Allegato 5 dell’Avviso prodotto con il Piano approvato. Nel caso in cui tale percentuale sia inferiore al 50%, al contributo aggiuntivo spettante sulla base delle spese ammissibili rendicontate sarà applicata una **decurtazione del 5%** per ogni punto percentuale al di sotto del 50%.

Nelle “Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 3/2016” (*Allegato n. 3 dell’Avviso*) sono ulteriormente specificate le condizioni di validità delle azioni formative e di partecipazione dei lavoratori.

4 Destinatari

La formazione del Piano deve esser rivolta **esclusivamente** a:

- lavoratori ammessi al trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 15 del *D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148*;
- lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 25 del *D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148*;
- lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale dei fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 30 e 31 del *D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148*;
- lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale del fondo di integrazione salariale (ex fondo residuale) di cui all’art. 29 del *D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148*;

In caso di trattamento ordinario il periodo di durata deve essere **superiore a 6 settimane**, mentre per il trattamento straordinario la durata deve essere **superiore a 12 settimane**.

In caso di riduzione dell’orario, essa deve riguardare **più di un quarto** dell’orario di lavoro calcolato **in un periodo di almeno 6 mesi**.

La sussistenza di tali requisiti è condizione imprescindibile per poter ottenere l’erogazione del contributo aggiuntivo approvato da Fondimpresa sull’Avviso e deve essere comprovata, tra l’altro, dal provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale riguardante il periodo di svolgimento delle attività formative del Piano.

In considerazione dei tempi occorrenti per l’emanazione del provvedimento, l’azienda titolare del Piano ha la possibilità di presentare la domanda di finanziamento sull’Avviso

autocertificando l'avvenuta richiesta del trattamento di integrazione salariale, secondo quanto previsto nell'accordo tra le parti sociali relativo al Piano. Resta fermo che il provvedimento deve essere obbligatoriamente allegato alla chiusura del "Monitoraggio" del Piano insieme con l'elenco nominativo dei lavoratori beneficiari.

Tale facoltà, così come quella di avvio anticipato delle attività del Piano evidenziata nell'articolo 10 dell'Avviso, viene esercitata sotto l'esclusiva responsabilità dell'azienda titolare nella piena consapevolezza che nel caso di mancata concessione del trattamento di integrazione salariale nel periodo di svolgimento del Piano, venendo a mancare un requisito essenziale richiesto dall'Avviso, il contributo aggiuntivo eventualmente accordato da Fondimpresa a preventivo non potrà in alcun caso essere erogato.

I lavoratori destinatari del Piano devono appartenere ad aziende aderenti a Fondimpresa in possesso dei requisiti stabiliti nell'articolo 5. Non possono essere destinatari del Piano finanziato lavoratori diversi da quelli indicati nel presente articolo.

5 Imprese proponenti e beneficiarie

Possono essere proponenti e beneficiarie del Piano formativo presentato sull'Avviso esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa che intendono realizzare la formazione dei propri lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli.

Il Piano formativo può essere proposto solo dalle aziende aderenti che, alla data di presentazione del Piano, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. adesione a Fondimpresa già efficace ai sensi dell'art. 118 della L. 19.12.2000 n. 388 e s.m. e delle disposizioni di attuazione del Ministero del Lavoro e dell'INPS, senza che sia intervenuta revoca o cessazione. Fanno fede, al riguardo, esclusivamente i dati di adesione comunicati dall'INPS a Fondimpresa per via telematica.
Sono escluse le aziende aderenti al Fondo nelle quali si è deliberato lo scioglimento volontario o che si trovino in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ovvero nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Alle aziende aderenti al Fondo che si trovino in stato di concordato preventivo (di qualsiasi tipo o finalità), in amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999) o in amministrazione straordinaria speciale (legge n. 39/2004) si applicano le condizioni riportate nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3 dell'Avviso*);
2. presenza di un saldo attivo (importo maggiore di zero) sul proprio "Conto Formazione" presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l'azienda ha aderito al Fondo, *senza considerare i versamenti maturandi*;
3. possesso delle credenziali di accesso all'area riservata per la presentazione dei piani formativi del Conto Formazione, a seguito della registrazione sul portale *web* di Fondimpresa;
4. non avere presentato a partire dal 15 giugno 2015 alcun altro Piano a valere su altri Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto. Il contributo

aggiuntivo su altri Avvisi non può in ogni caso essere richiesto fino alla rendicontazione del Piano presentato sul presente Avviso;

5. possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato applicabile in base all'articolo 8 dell'Avviso;

In caso di Piano interaziendale, tutti i requisiti richiesti nei punti da 1 a 5 del presente articolo devono essere posseduti da ciascuna delle aziende che partecipa al Piano con i propri lavoratori;

6. partecipazione effettiva al Piano (frequenza per almeno il 70% del monte ore dell'azione) di **almeno 4 lavoratori interessati da un provvedimento di trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4 per un minimo di 40 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide**. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo che a consuntivo.

Ciascuna impresa aderente al Piano interaziendale deve assicurare la partecipazione effettiva di almeno uno dei suddetti lavoratori per un minimo di 40 ore di formazione, concorrendo insieme alle altre aziende partecipanti al raggiungimento del requisito minimo complessivo del Piano di cui al precedente punto 6.

Nell'ambito dell'Avviso, ciascuna impresa aderente può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa anche per più Piani formativi, aziendali o interaziendali (anche in Ambiti diversi), nel limite del massimale di contributo per azienda e per lavoratore riportato nell'articolo 7, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'Avviso *e a condizione che ciascun suo dipendente partecipi alla formazione in un solo Piano*.

6 Scadenze, Stanziamento e Ambiti territoriali

Il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall'Avviso può essere presentato in qualsiasi momento nel periodo di validità dell'Avviso, **a partire dalle ore 9:00 del 12 ottobre 2016 fino al 31 marzo 2017**, con le modalità indicate nel successivo art. 9.

Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali approvati con l'Avviso sono complessivamente pari ad **euro 10.000.000,00 (diecimilioni)**, a valere sulle disponibilità del Conto di Sistema di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.

Il predetto stanziamento è suddiviso tra i seguenti Ambiti territoriali (macro aree):

AMBITI TERRITORIALI AVVISO	Risorse
Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)	4.833.000
Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise)	3.480.000
Sud e Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)	1.687.000
Totale	10.000.000

Quando un Piano riguarda la formazione di lavoratori di unità produttive o aziende collocate in più Ambiti viene finanziato con le risorse dell'Ambito territoriale da cui proviene la maggioranza dei lavoratori sospesi posti in formazione nel Piano. Tale condizione deve

essere mantenuta anche a consuntivo, pena la riduzione del finanziamento prevista nell'*Allegato 3*.

Il sistema informatico di Fondimpresa *notifica alle aziende aderenti l'impossibilità di presentare la domanda su un Ambito dell'Avviso* quando l'importo del contributo aggiuntivo richiesto con i Piani già presentati, al netto delle rinunce o delle riduzioni del finanziamento approvato, *supera del 10% lo stanziamento complessivo dell'Avviso* su tale Ambito, indicato nella tabella precedente.

In tale evenienza, fatta salva l'intervenuta comunicazione di chiusura anticipata delle domande, ulteriori Piani formativi sull'Ambito verranno accettati dalla piattaforma informatica solo in caso di annullamento di Piani presentati in precedenza o di eventuale incremento dello stanziamento per l'Ambito dell'Avviso deciso da Fondimpresa.

La presentazione del Piano non costituisce in ogni caso titolo per l'ottenimento del contributo aggiuntivo, che viene concesso sulla base della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste dall'Avviso sull'Ambito di riferimento, assicurando comunque la sua assegnazione a tutti i Piani idonei validamente presentati su ciascun Ambito entro la medesima data.

Fondimpresa si riserva le facoltà di provvedere alla chiusura anticipata di uno o più Ambiti territoriali dell'Avviso, o di una o più regioni di un singolo Ambito, di incrementare le risorse stanziare nel presente articolo per uno o più Ambiti, di prorogare i termini di validità dell'Avviso o di uno o più Ambiti.

Le eventuali comunicazioni di chiusura dell'Avviso, di incremento delle risorse e di proroga dei termini per la presentazione delle domande sono rese note esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.fondimpresa.it.

7 Costi ammissibili e finanziamento dei Piani

I costi ammissibili a finanziamento nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano, comprendono le spese ('*costi reali*'), articolate nelle seguenti voci dettagliate nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3* dell'Avviso):

A - Erogazione della Formazione = almeno il 76% del totale A+C+D.

C - Attività preparatorie e di accompagnamento = max 15% del totale A+C+D.

D - Gestione del Piano = max 9 % del totale A+C+D.

Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

I costi effettivi per la **voce B – Costo del personale in formazione**, possono essere imputati nel preventivo finanziario e nel rendiconto nel caso in cui l'azienda titolare o contitolare del Piano abbia optato per l'applicazione del *Regolamento UE n. 651/2014*, esclusivamente a titolo di apporto privato e solo in relazione alla quota di ore di formazione svolte dai dipendenti quando sono retribuiti dall'azienda.

Non devono invece essere previsti ed imputati dalle aziende che hanno optato per l'applicazione del regolamento "de minimis" n. 1407/2013.

Il finanziamento del Piano viene determinato, sulle base dei predetti 'costi reali', **applicando tutti i seguenti parametri e massimali**, a preventivo ed a consuntivo:

- a) il costo per ora di corso del Piano, calcolato dividendo il costo del Piano risultante dalla somma delle voci di spesa ammissibili a finanziamento (A+C+D) per la somma delle ore

delle azioni formative valide del Piano non può superare l'importo massimo di **euro 180,00** (centottanta);

- b) il *contributo aggiuntivo ammissibile per singolo Piano non può superare* l'importo risultante dal seguente prodotto: **euro 2.000,00 (duemila)** * numero totale dei lavoratori effettivi (frequenza per il 70% del monte ore dell'azione) posti in formazione (contati una sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più azioni formative);
- c) il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema di Fondimpresa *per singola azienda* non può essere superiore all'importo massimo di **euro 200.000,00** (duecentomila), nel rispetto del limite consentito dal regime di aiuti ad essa applicabile secondo l'articolo 8 dell'Avviso.

Nel Piano interaziendale tale limite si riferisce a ciascuna impresa partecipante.

- d) Per ciascuna delle imprese che applicano il Regolamento (UE) n. 651/2014 (articolo 8), il contributo aggiuntivo deve altresì rispettare **l'intensità massima di aiuto ammissibile secondo tale regolamento**, calcolata rapportando il contributo aggiuntivo spettante al costo totale del Piano (alla sua quota di costo totale in caso di Piano interaziendale), comprensivo della voce *B – Costo del personale in formazione* ma al netto dell'importo posto a carico del Conto Formazione.

In caso di superamento anche di uno solo dei parametri e massimali sopra riportati nella indicazione degli importi richiesti a Fondimpresa il preventivo finanziario deve essere ripresentato con le modalità previste nell'articolo 10.

A consuntivo, in caso di superamento anche di uno solo dei predetti parametri e massimali, Fondimpresa provvede in ogni caso a decurtare dal finanziamento totale del Piano l'importo eccedente, che resta interamente a carico della/e impresa/e titolare/i del Piano.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO A PREVENTIVO

Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema su ciascun Piano formativo presentato sull'Avviso, nel limite dei massimali prima indicati, è *pari alla differenza tra il costo totale del Piano, al netto dell'apporto privato a carico dell'azienda, se previsto, e la quota obbligatoriamente a carico del Conto Formazione dell'azienda proponente (pari al 70% del costo complessivo del Piano presentato, al netto della voce B, se prevista)*. Tale conteggio si effettua su tutte le matricole INPS dell'azienda, senza considerare i *versamenti maturandi*.

Nel caso in cui le risorse disponibili sul Conto Formazione dell'azienda proponente, in relazione a tutte le posizioni contributive INPS per cui l'impresa ha effettuato l'adesione al Fondo, siano inferiori al 70% del costo totale del Piano, al netto della voce B, le disponibilità presenti sul conto per tutte le matricole INPS aderenti vanno interamente destinate al Piano; il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema sarà pertanto determinato, *nel limite dei massimali*, nella misura corrispondente alla differenza tra il costo totale del Piano al netto dell'apporto privato a carico dell'azienda, se previsto, e l'intera disponibilità del Conto Formazione dell'azienda proponente, *senza considerare i versamenti maturandi*.

L'eventuale eccedenza di spesa non coperta dal contributo aggiuntivo del Conto di Sistema e dall'apporto del Conto Formazione dell'impresa proponente costituisce in ogni caso *quota di apporto privato a carico dell'azienda*.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO A CONSUNTIVO

Ferma restando l'applicazione dei parametri e dei massimali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema *erogabile a consuntivo* sul Piano approvato nell'ambito dell'Avviso è determinato, entro il limite massimo dell'importo

concesso da Fondimpresa , dalla differenza tra il costo totale rendicontato sulla base dei costi ammissibili indicati nel presente articolo, al netto dell'apporto privato a carico dell'azienda, se previsto, e il concorso al finanziamento del Conto Formazione dell'azienda beneficiaria nella misura del 70% del predetto costo totale, al netto della voce B (se prevista), ovvero per l'intera sua disponibilità su tutte le matricole INPS aziendali, se inferiore al 70%.

Se tale differenza è superiore all'importo del contributo del Conto di Sistema approvato da Fondimpresa, o ai massimali di contributo aggiuntivo fissati in questo articolo, l'eccedenza è posta a carico del Conto Formazione dell'impresa titolare del Piano. In caso di insufficiente disponibilità sul Conto Formazione o di riproporzionamento del contributo aggiuntivo in base ai parametri dell'Avviso l'eccedenza di spesa costituisce in ogni caso quota di apporto privato a carico dell'azienda.

Nel Piano interaziendale tutte le condizioni evidenziate nei commi precedenti si applicano a ciascuna delle imprese proponenti beneficiarie, ripartendo il costo totale del Piano al netto della voce *B – Costo del personale in formazione* e il contributo aggiuntivo in esatta proporzione alle ore di frequenza dei lavoratori di ciascuna azienda nelle azioni formative valide.

Le regole da rispettare in sede di realizzazione e di consuntivazione del Piano sono riportate nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3 dell'Avviso*).

8 Regime di aiuti

Il contributo aggiuntivo del "Conto di Sistema" concesso con l'Avviso è assoggettato ad uno dei seguenti *regolamenti comunitari*, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto *dal Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" – SA 40411*, approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SAND) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883:

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

L'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'art. 1 del regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel punto 18 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

L'opzione per il Regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'art. 31 del Regolamento. Si applicano *le*

intensità massime di aiuto stabilite nell'art. 31 del predetto Regolamento, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020.

Le imprese beneficiarie della formazione nei piani dell'Avviso devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza utilizzando l'*Allegato 1* dell'Avviso.

In caso di scelta per l'applicazione di un regolamento *de minimis* l'azienda beneficiaria, con apposita dichiarazione allegata al Piano in sede di presentazione, resa utilizzando l'*Allegato 1* dell'Avviso, deve attestare che i contributi pubblici concessi negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto. Tale dichiarazione deve riportare tutti i contributi pubblici concessi nel predetto periodo dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel regolamento.

Le risorse del proprio Conto Formazione che ciascuna azienda beneficiaria deve utilizzare nel Piano costituiscono mera restituzione dei versamenti effettuati al Fondo e non sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.

9 Modalità di richiesta e di erogazione del finanziamento

L'azienda proponente in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso può presentare il Piano formativo a valere su un solo Ambito dell'Avviso, esclusivamente tramite il sistema informatico di Fondimpresa (<http://pf.fondimpresa.it>).

In fase di attivazione del Piano l'azienda proponente deve selezionare la tipologia "Piano con ammortizzatori e con richiesta di contributo aggiuntivo alle condizioni previste dall'Avviso n." e poi l'Ambito di cui all'articolo 6: Avviso 3/2016 – Nord o Avviso 3/2016 - Centro o Avviso 3/2016 – Sud e Isole.

Quando un Piano riguarda la formazione di lavoratori di unità produttive o aziende collocate in più Ambiti deve essere presentato sull'Ambito territoriale da cui proviene la maggioranza dei lavoratori sospesi posti in formazione nel Piano.

Le modalità di presentazione del Piano, aziendale o interaziendale, sono disciplinate dalle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (Allegato n. 3).

Al Piano formativo devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

1. Accordo di condivisione del Piano formativo tra le parti sociali stipulato ad uno o più livelli, aziendale, territoriale, di categoria, nel rispetto del "Protocollo d'Intesa" richiamato nell'art. 1. Dall'accordo devono chiaramente risultare tutti gli elementi indicati nell'*Allegato 4*. *In assenza di uno o più elementi l'accordo di condivisione dovrà essere integrato;*
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda proponente, redatta secondo l'Allegato n. 1, relativa a:

- trattamento di integrazione salariale dei lavoratori in formazione nel Piano;
- possesso dei requisiti per l'applicazione del regime di aiuti di Stato prescelto, esclusivamente nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 8 dell'Avviso;
- consapevolezza che in caso di revoca della propria adesione al Fondo si applicano le condizioni indicate nell'ultimo periodo del presente articolo.

Alla dichiarazione deve essere allegato l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è stato richiesto o è stato ottenuto il provvedimento di trattamento di integrazione salariale.

3. mandato collettivo con contestuale procura all'incasso sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al piano interaziendale, redatto secondo il *modello n. 1* delle "Istruzioni". *Tale mandato deve essere allegato solo nel caso di presentazione di piani interaziendali*;
4. verbale di costituzione del Comitato di Pilotaggio (*solo nel caso in cui il Piano coinvolga almeno 300 lavoratori, per piani aziendali, o almeno 500 lavoratori per piani interaziendali*);
5. indicazione delle azioni formative che prevedono l'acquisizione di una o più competenze oggetto di certificazione o di attestazione (utile a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione) in relazione ai profili professionali individuati, ove possibile, nei repertori regionali o in alternativa secondo le indicazioni del D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166), in coerenza con quanto richiesto nell'*Allegato n. 5*.

Per ciascun Piano formativo approvato da Fondimpresa, a conclusione della verifica di conformità di cui al successivo articolo 10, il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema e la quota di risorse del Conto Formazione dell'azienda proponente vengono erogate a consuntivo, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte di Fondimpresa del rendiconto finale del Piano, sulla base delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e dei suoi allegati.

L'azienda proponente e beneficiaria del Piano ha la facoltà di richiedere, prima della conclusione delle attività formative, un'anticipazione da parte di Fondimpresa fino al 50% del finanziamento complessivo del Piano approvato (contributo del Conto di Sistema e quota del Conto Formazione aziendale) dietro *presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo richiesto e conforme all'Allegato n. 2 dell'Avviso*. L'importo erogato a titolo di anticipazione è prelevato dalle risorse del Conto Formazione dell'azienda richiedente e, solo per la parte eventualmente non disponibile, dalle risorse del Conto di Sistema di Fondimpresa.

La richiesta deve essere effettuata esclusivamente utilizzando il sistema informatico di gestione del Piano, con la procedura indicata nelle "*Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016*" (*Allegato n. 3*).

L'eventuale revoca dell'adesione al Fondo prima alla presentazione del rendiconto del Piano approvato non consente l'erogazione del contributo aggiuntivo di Fondimpresa all'azienda interessata. In tale evenienza, il finanziamento del Conto Formazione potrà essere corrisposto a fronte della rendicontazione delle spese sostenute fino alla data della revoca, entro i limiti

previsti dall'Avviso, solo in caso di validità del Piano e delle azioni formative a cui hanno partecipato i dipendenti dell'impresa fino alla data della revoca.

10 Verifica e approvazione dei Piani

I Piani formativi che richiedono il finanziamento previsto dall'Avviso, sono sottoposti ad una verifica di conformità rispetto a tutti i requisiti richiesti dall'Avviso, effettuata per Ambito secondo l'ordine di presentazione delle domande complete, nelle forme e con le modalità previste nel presente articolo e nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (Allegato n. 3). La verifica riguarda anche la completezza e la coerenza delle competenze riportate nell'*Allegato 5*.

In presenza di integrazioni l'ordine cronologico del Piano decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni complete.

Fondimpresa si riserva infatti di chiedere *integrazioni* in merito al Piano ed alla documentazione presentata, che possono comportare anche la riformulazione del preventivo di spesa, delle risorse del Conto Formazione impegnate sul Piano e del contributo aggiuntivo richiesto, da fornire nel termine massimo di *30 (trenta) giorni di calendario* dalla richiesta, esclusivamente mediante il Sistema informatico, come specificato nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (Allegato n. 3).

Decorso inutilmente il predetto termine senza che siano pervenute tutte le integrazioni richieste, il Piano presentato viene respinto e Fondimpresa provvede ad annullarlo.

Di norma, la verifica di conformità viene conclusa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa prevista dall'articolo 9.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, Fondimpresa comunica all'azienda l'autorizzazione a dare corso alle attività del Piano tramite *e-mail* di notifica dal sistema informatico e l'azienda interessata può procedere con la realizzazione delle azioni formative, previo inserimento dei relativi dati di monitoraggio, anche prima dell'approvazione del Piano e del finanziamento ammissibile da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Piano formativo autorizzato viene approvato, a ratifica, dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.

Qualora l'azienda abbia necessità di realizzare con urgenza le azioni formative del Piano, può avviare le attività sotto la propria responsabilità anche subito dopo la presentazione del Piano tramite l'apposita funzionalità del sistema informatico di Fondimpresa ("Avvio anticipato"). In tal caso l'azienda dichiara di essere consapevole che, in caso di esito negativo dell'istruttoria, nulla potrà richiedere a Fondimpresa a titolo di finanziamento del Piano stesso.

Fermo restando quanto sopra, l'azienda che ha effettuato l'avvio anticipato in attesa dell'autorizzazione di Fondimpresa può svolgere le attività formative del Piano a condizione che proceda all'inserimento dei dati di monitoraggio nel Sistema Informatico.

Le procedure istruttorie e le cause di esclusione indicate nel presente articolo si applicano anche alla verifica di conformità del Piano con avvio anticipato.

Se Fondimpresa non approva il Piano, tutte le spese sostenute per la sua presentazione e realizzazione restano interamente a carico dell'azienda che lo ha presentato ed avviato.

L'esito negativo della verifica di conformità del Piano presentato viene comunicato da Fondimpresa all'azienda proponente tramite il sistema informatico anche con invio di una e-

mail di notifica; l'impresa interessata può presentare un motivato ricorso entro il termine massimo di 30 giorni di calendario utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità del sistema informatico. Fondimpresa comunica al Referente di Piano l'accettazione o il rifiuto del ricorso tramite piattaforma informatica.

11 Gestione e rendicontazione dei Piani

L'azienda proponente e beneficiaria è tenuta a realizzare il Piano ammesso a finanziamento sull'Avviso secondo quanto previsto nella proposta approvata da Fondimpresa, nei tempi indicati nel Piano, comunque entro il termine massimo stabilito dall'Avviso, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

La gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del Piano formativo approvato devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni delle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3*).

In particolare, nei Piani con finanziamento riconosciuto (Conto Formazione + contributo aggiuntivo) pari o superiore a 50 mila euro, i registri e i fogli di registrazione delle presenze relativi alle azioni formative *devono essere preventivamente vidimati*, con timbro e firma su tutte le pagine. La vidimazione può essere effettuata da: un revisore legale iscritto nell'apposito registro, con le modalità indicate nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3*); un Ente pubblico (Regione, Camera di Commercio, Provincia, Comune, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.); un notaio.

Inoltre, nei suddetti Piani con finanziamento pari o superiore a 50 mila euro, il revisore legale incaricato di effettuare la certificazione del rendiconto *deve effettuare almeno una visita di verifica*, senza preavviso, su una o più azioni formative del Piano, presso la sede in cui si sta realizzando la formazione, e comunicare tempestivamente a Fondimpresa, all'indirizzo verifiche@fondimpresa.it, eventuali significative irregolarità o anomalie riscontrate nel corso della visita. *A tal fine l'azienda deve fornire preventivamente al revisore il calendario delle lezioni caricato sul Sistema Informatico di Fondimpresa.*

Per tutte le tipologie di Piano la verifica documentale e la certificazione della sussistenza dei requisiti in ordine agli ammortizzatori sociali previsti e al rimborso erogato dall'azienda ai lavoratori in formazione, nonché della loro effettiva partecipazione al corso e del relativo esito in relazione alle finalità del Piano deve essere attestata dal revisore legale nella relazione finale di certificazione del rendiconto, secondo il modello allegato 2.3 alle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016".

Fondimpresa si riserva di realizzare attività di monitoraggio, valutazione e controllo sullo svolgimento del Piano presso l'azienda proponente e beneficiaria, in corso d'opera e a conclusione dell'intervento. In particolare, Fondimpresa *effettua visite di verifica a campione sul corretto e regolare svolgimento dei Piani finanziati*, secondo quanto previsto nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3*).

A tal fine, a pena di revoca dei finanziamenti, l'impresa è tenuta a mettere a disposizione dei soggetti incaricati da Fondimpresa e del personale eventualmente inviato dall'ANPAL o dal Ministero del Lavoro, idonei locali e personale di supporto nonché tutta la documentazione gestionale ed amministrativa relativa alle attività realizzate nell'ambito del Piano finanziato.

L'assegnazione del finanziamento relativamente al Piano presentato non può essere mai intesa come autorizzazione a derogare regole e condizioni previste nell'Avviso. Pertanto,

laddove dovessero emergere anomalie o difformità tra quanto previsto nel Piano e quanto stabilito nella regolamentazione dell'Avviso, ancorché non eccepite in sede di approvazione del finanziamento, Fondimpresa si riserva la facoltà, fino al momento dell'approvazione della rendicontazione finale, di rilevare tali difformità e di pretendere dall'azienda beneficiaria la loro correzione o eliminazione. In nessun caso potranno comunque essere riconosciute attività e spese, anche se previste nel Piano approvato, in contrasto con i parametri e le condizioni di ammissibilità disciplinate nell'Avviso e nei suoi allegati.

La gestione e il monitoraggio del Piano devono svolgersi nel rispetto del presente Avviso e delle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3*).

L'approvazione da parte di Fondimpresa del "Monitoraggio" inviato tramite il sistema informatico è condizione necessaria per poter inviare la rendicontazione del Piano.

Pertanto, ad avvenuta conclusione delle attività formative del Piano, il soggetto titolare deve completare il "Monitoraggio procedurale" con l'inserimento nell'apposita sezione del sistema informatico di tutte le informazioni e i documenti richiesti ed inviarlo tramite l'apposita funzionalità entro il termine di scadenza (12 mesi) indicato nell'articolo 3.

Eventuali integrazioni devono essere fornite **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Fondimpresa, esclusivamente mediante il Sistema Informatico, come specificato nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (*Allegato n. 3*).

Fondimpresa provvede all'annullamento del Piano, *le cui spese restano interamente a carico dell'Azienda titolare*, nel caso in cui non siano pervenute le integrazioni richieste entro i termini previsti o per intervenuta scadenza dei 12 mesi di durata massima del Piano senza azioni formative svolte e valide.

A seguito della verifica da parte di Fondimpresa del "Monitoraggio" inviato, l'azienda riceve una notifica dell'esito di tale procedura mediante il sistema informatico e può, quindi, procedere alla trasmissione del rendiconto finale.

Il Rendiconto finale deve essere predisposto ed inviato, entro due mesi dalla validazione del "Monitoraggio" da parte di Fondimpresa utilizzando il sistema informatico di Fondimpresa, accedendo dalla sezione "Rendicontazione", con le modalità e alle condizioni indicate nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016" (Allegato n. 3).

Il Rendiconto finale deve essere predisposto nel rispetto dei 'costi reali' ammissibili, dei parametri e delle condizioni previsti dall'Avviso e del regime di aiuti applicato dall'azienda beneficiaria.

Nel caso in cui dovesse riscontrare carenze nella documentazione ricevuta, Fondimpresa provvederà a richiedere le opportune integrazioni all'azienda.

Qualora il rendiconto non sia stato presentato nel termine assegnato, completo della documentazione prevista e delle eventuali integrazioni richieste, il Fondo provvede ad inviare per posta elettronica un sollecito a provvedere nel termine perentorio di 30 giorni.

In caso di mancato rispetto del predetto termine, Fondimpresa **provvede all'annullamento del Piano**, *con revoca del finanziamento concesso*.

12 Comunicazioni

Eventuali quesiti in merito all'Avviso, *nella fase di presentazione del Piano*, formulati esclusivamente dai referenti delle aziende aderenti interessate, devono essere inviati

all'indirizzo e-mail: avviso3_2016@fondimpresa.it; le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito *web* www.fondimpresa.it.

Eventuali quesiti *riguardanti la fase di gestione del Piano approvato* devono invece essere indirizzati esclusivamente all'indirizzo e-mail: gestionecontoformazione@fondimpresa.it.

Eventuali richieste di proroga, riguardanti esclusivamente le attività di rendicontazione, devono essere indirizzate (solo dopo la validazione del "Monitoraggio" da parte di Fondimpresa) all'indirizzo e-mail: rendicontazionecontoformazione@fondimpresa.it.

13 Riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di finanziamento, sono utilizzati da Fondimpresa esclusivamente ai fini della partecipazione all'Avviso e in fase di valutazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l'invio della domanda di finanziamento le aziende richiedenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e le finalità e modalità del loro trattamento rivolgendo una richiesta a:

Fondimpresa, Via della Ferratella in Laterano n. 33, 00184 Roma, fax 0669542214, indirizzo di posta certificata: fondimpresa.contoformazione@pec.it.

14 Allegati

I seguenti allegati, disponibili sul sito web di Fondimpresa www.fondimpresa.it, nella sezione dedicata all'Avviso n. 3/2016, costituiscono parte integrante dell'Avviso:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti dell'Avviso (Allegato n. 1).
2. Schema di fideiussione bancaria o assicurativa per l'anticipazione del finanziamento (Allegato n. 2).
3. Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2016 (Allegato n. 3).
4. Modello tipo, non vincolante, di accordo di condivisione del Piano formativo (Allegato n. 4).
5. Indicazione delle azioni formative che prevedono l'acquisizione di una o più competenze oggetto di certificazione o di attestazione (Allegato n. 5).